

TI_GERICHTE 11.2003.50 vom 14. Juli 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.50

FR: TI_GERICHTE 11.2003.50 du 14 juillet 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2003.50 del 14 luglio 2006

Regeste

Appello su ripetibili in una causa di annullamento di delibera assembleare (PPP).

Erwägungen

E. 2

x Ov x Ot Ov + Ot dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).

E. 3

In concreto il valore litigioso è quello delle opere formanti oggetto della risoluzione assembleare contestata, il quale ammontava pacificamente a fr. 651 000.–. Per un valore del genere l'art. 9 cpv. 1 TOA consente all'avvocato di esporre un onorario normale compreso tra il 4 e il 7%, ovvero da fr. 26 040.– a fr. 45 570.–. Il Pretore ha ritenuto simile risultato eccessivo e ha applicato perciò l'art. 11 cpv. 1 TOA, combinando l'onorario ad valorem con quello ad horam mediante la citata formula. A tal fine egli ha stimato il dispendio di tempo complessivo in 40 ore, riconoscendo all'avvocato una remunerazione di fr. 220.– orari, onde l'indennità di fr. 13 500.–. L'appellante rivendica almeno fr. 30 000.–, sostenendo che in concreto nulla giustificava di far capo all'art. 11 cpv. 1 TOA e che le ripetibili andavano fissate applicando la regola generale dell'art. 9 cpv. 1 TOA. Nella fattispecie non si trattava, a suo avviso, di una causa di valore elevato che aveva richiesto un limitato impegno di patrocinio, né di una pratica in cui le particolarità del caso e gli interessi in gioco ostavano all'applicazione integrale della tariffa secondo il valore. Si trattava di un ordinario processo civile che aveva richiesto, se mai, tempo e impegno maggiori già per la necessità di comunicare con i condomini in tedesco, ciò che avrebbe giustificato la maggiorazione d'onorario prevista dall'art. 12 lett. a TOA. Il procedimento cautelare (abbandonato dagli attori per desistenza) aveva comportato poi una notevole profusione di energie e l'istruttoria di merito si era rivelata laboriosa, avendo implicato l'esame di una copiosa documentazione e l'escussione di svariati testimoni.

E. 4

Nella specifica acclusa all'appello la convenuta indica che il proprio patrocinatore ha dedicato al patrocinio complessive 95.27 ore di lavoro, fatturate fr. 300.– l'una. Sotto il profilo dell'art. 150 CPC tale dispendio appare eccessivo. Non si può escludere che circostanze particolari giustificassero, ai fini dell'onorario, 21 ore di lavoro (compreso lo studio dell'incarto) per redigere le 8 pagine del memoriale di risposta e 18 ore di lavoro (compreso lo studio dell'incarto) per stilare le 10 pagine della duplice. Sta di fatto che ai fini dell'indennità per ripetibili occorre dipartirsi da quanto un avvocato solerte e speditivo

avrebbe impiegato, nel quadro di una causa analoga, per svolgere prestazioni equivalenti. Un allegato di risposta come quello agli atti avrebbe giustificato una dozzina d'ore di lavoro al massimo e un memoriale di duplice consimile circa otto. Cumulate le 17 ore alle 3.5 ore occorse per l'udienza preliminare (preparazione e comparsa), alle 12.5 ore richieste dall'istruttoria, alle 2 ore necessarie per redigere un'istanza di restituzione in intero e alle 8 ore profuse nella stesura del memoriale conclusivo (obiettivamente giustificate), il patrocinio forense in una causa come quella in esame avrebbe impegnato verosimilmente un legale per 48 ore complessive. In sede stragiudiziale il patrocinatore della convenuta ha scritto più di 70 lettere (di cui 37 contrassegnate dall'imprecisata menzione "s.c.") e ha tenuto 56 colloqui personali o telefonici, per complessive 30 ore di lavoro. Anche in quest'ambito è possibile che ciò si giustificasse alla luce di particolari circostanze, ma ai fini dell'indennità per ripetibili – ovvero nel quadro una normale causa vertente su un oggetto analogo – ciò non avrebbe dovuto richiedere ragionevolmente più di una ventina d'ore. Tutto sommato, quindi, il giudice di merito si sarebbe dovuto dipartire nella fattispecie da un dispendio di tempo complessivo non di 40, bensì di 68 ore.

E. 5

Nelle condizioni descritte l'indennità per ripetibili fissata nella sentenza impugnata (fr. 13 500.–) retribuirebbe le 68 ore predette alla tariffa di fr. 198.50 l'una. In realtà l'impressione è fallace, l'indennità per ripetibili dovendo coprire non solo l'onorario del patrocinatore, ma anche gli altri costi indispensabili causati dal processo, come le spese e l'IVA. E nella fattispecie il legale della convenuta ha esposto spese per complessivi fr. 2070.60 che, salvo fr. 95.– fatturati il 26 febbraio 2003 per una "ricerca su Swisslex" (costo che rientrava nelle spese generali dell'ufficio, come quello per l'acquisto di libri o la partecipazione a corsi), appaiono legittime. Dedotti fr. 1975.60 più IVA (cioè fr. 2125.75), per l'onorario del legale sarebbero rimasti così solo fr. 11 374.25, i quali avrebbero remunerato le 68 ore riconosciute alla tariffa di fr. 155.45 l'una più IVA (ovvero fr. 167.25). Ciò denota un chiaro eccesso di apprezzamento. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che, di regola, nemmeno un patrocinatore d'ufficio può più essere retribuito meno di fr. 180.– l'ora più IVA (sentenza 2P.17/2004 del 6 giugno 2006, destinata a pubblicazione). È vero che nella fattispecie il patrocinio risale al periodo compreso fra il 2000 e il 2003, ma è anche vero che il modesto rincaro intervenuto tra il 2000 e il 2003 non giustifica la differenza. Nel suo esito, quindi, l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore non resiste alla critica.

E. 6

Si è visto dianzi che l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede, per una causa ordinaria avente un valore litigioso di fr. 651 000.–, un onorario normale compreso tra il 4 e il 7%, ovvero tra un minimo di fr. 26 040.– e un massimo fr. 45 570.–. L'appellante invoca l'art. 12 TOA, ma a torto, poiché le maggiorazioni disposte in tale norma entrano in considerazione solo ove il massimo tariffario non basti a retribuire adeguatamente il legale. In tutti gli altri casi i fattori ivi esposti vanno considerati nel quadro dell'aliquota ordinaria prevista dall'art. 9 cpv. 1 TOA (Rep. 1983 pag. 103), che – come si vedrà oltre – nella fattispecie si rivela finanche sovrabbondante. Ora, in concreto la causa decisa dal Pretore non poteva dirsi estremamente complicata, ma nemmeno elementare. Non per i provvedimenti cautelari evocati dall'appellante (cui gli attori hanno rinunciato), ma per il concorso di questioni giuridiche (quella correlata alla legittimazione degli attori a stare in lite, cui il Pretore ha dedicato due considerandi della sentenza, e quella inerente al potere cognitivo del giudice chiamato a statuire su decisioni di opportunità o di adeguatezza prese dai condomini) e

tecniche (formanti oggetto in concreto di una perizia giudiziaria). Nella prospettiva dell'art. 9 cpv. 1 TOA si sarebbe giustificato pertanto di ricorrere all'aliquota del 5%, onde un onorario normale di fr. 32 550.–. Dandosi un patrocinio di 68 ore, ciò avrebbe significato un compenso di fr. 478.65 orari. Anche per una causa di media difficoltà, nel Cantone Ticino tale remunerazione sarebbe sicuramente risultata eccessiva (salvo un'eventuale pattuizione scritta fra cliente e avvocato, che non avrebbe vincolato in ogni modo il giudice per il calcolo delle ripetibili). Contrariamente all'opinione della convenuta, giustamente il Pretore ha fatto capo perciò all'art. 11 cpv. 1 TOA.

E. 7

Nelle circostanze descritte occorre applicare la nota formula elaborata dal Consiglio di moderazione, inserendo quello che sarebbe stato nel caso specifico l'onorario ad valorem (fr. 32 550.–) e quello ad horam . Per una causa come quella in rassegna condotta fra il 2000 e il 2003 una retribuzione di fr. 250.– orari sarebbe stata senz'altro dignitosa. L'onorario per 68 ore sarebbe risultato dunque di fr. 17 000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto quanto segue: $2 \times 32\,550 \times 17\,000 = \text{fr. } 22\,335.-$ $32\,550 + 17\,000$ L'onorario in rassegna corrisponde, in ultima analisi, a una retribuzione di fr. 328.45 orari, indubbiamente elevata ma non esagerata. A ciò si aggiungono le spese di fr. 1975.60 e l'IVA di complessivi fr. 1847.60, per un totale di fr. 26 158.20. Senza cadere in eccessi o abusi di apprezzamento, il Pretore avrebbe potuto così fissare l'indennità per ripetibili in fr. 26 000.– (arrotondati). L'appello merita accoglimento entro tali limiti.

E. 8

Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Vanno addebitati quindi per un quarto all'appellante e per tre quarti agli attori, con obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 4800.– e le spese di fr. 9686.20 sono poste a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 26 000.– per ripetibili. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione: –,; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario